

ORIGINALE



**COMUNE DI TALAMONA**

*Provincia di Sondrio*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 40 del 22-12-2016**

**Oggetto: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TASI DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 2017.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** presso la sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Risultano:

TRIVELLA FABRIZIO	P	BARRI FRANCESCO	P
CIAN ALESSANDRO	P	GUSMEROLI ALESSANDRO	P
CANEVA LEONARDO	A	GUSMEROLI IVAN	P
DUCA FABRIZIO	P	VAIRETTI MARIA	A
GIBOLI MAURIZIO	P	ORLANDI PAOLO	P
MAZZANTI CESARE	P	TARABINI ROBERTO	P
LUZZI ANDREA	P		

PRESENTI...: **11**

ASSENTI.....: **2**

Assessori esterni:

BIANCHI LUCICA VIRGINIA P

PETRELLI NATHALIE P

Partecipa il **Segretario Comunale**, **BIANCHINI Dott. VALTER**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SINDACO**, **TRIVELLA FABRIZIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Oggetto: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TASI DE-TERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 2017.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**Considerato che** la disciplina della nuova TASI è prevista nella citata legge di stabilità nei commi da 669 a 679, nonché nei commi da 681 a 691 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

*"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";*

**Dato atto che** il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**Visto** l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

*«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*

*678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;*

**Visti** gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

**Visto** il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Vista** la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 31.03.2016 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni TASI;

**Richiamati:**

- l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché*

*entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

- l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

**Considerato che**, l'art. 1 comma 42 della Legge di bilancio per il 2017 conferma la sospensione di cui al punto precedente anche per l'esercizio 2017 e, pertanto, la manovra fiscale dell'ente non è stata variata rispetto al 2016;

**Dato atto** che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Dato atto** altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

**Richiamata** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

**Visto** il disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 136 del 15 ottobre 2016, d.d.l. che prevede il rinvio al 28 febbraio 2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da parte degli enti locali;

**Visto** il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili);

**Visto** il *"Regolamento comunale per la partecipazione della comunità locale in attività per la tutela e valorizzazione del territorio e agevolazioni/riduzioni dei tributi comunali (in applicazione dell'art. 24 del D.L. 133/2014 cd. "Sblocca Italia")"*;

**Richiamato** il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;

Con voti n. 8 favorevoli, essendo n. 11 Consiglieri presenti, di cui votanti 11 e n.3 astenuti (Tarabini Roberto, Gusmeroli Ivan e Orlandi Paolo);

## **DELIBERA**

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

- 1) **Di confermare** per l'anno 2017 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

Tipologia	Aliquota (per mille)
Abitazione principale e pertinenze	/
Abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	2,5
Fabbricati diversi da abitazione principale	0,0 (ZERO)
Aree fabbricabili	0,0 (ZERO)

- 2) **Di dare atto che** per abitazione principale si intende quella occupata da un soggetto residente che deve essere anche possessore del fabbricato (anche in quota parte) che verserà l'imposta TASI in percentuale alla sua quota di possesso;
- 3) **Di determinare** le seguenti **detrazioni** ai sensi dell'art. 1, comma 731 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e sulla base del Regolamento I.U.C. – componente TASI:

Tipologia	Detrazione
A) Abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	€ 75,00
B) Maggiore detrazione per nuclei familiari con 4 o più figli dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale cat. A1/A8/A9: per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni si applica la detrazione a fianco indicata. L'importo complessivo della detrazione per figli non può superare l'importo massimo di € 200,00	€ 50,00

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- 4) **di stabilire** le seguenti agevolazioni tariffarie ai sensi dell'art. 24 del D.L. 133/2014, relativo regolamento comunale attuativo e art. 8 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della IUC-componente TASI:
- riduzione dal 20% al 100% in base alla valutazione di merito dell'intervento/progetto;
- 5) **di dare atto che** dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015;
- 6) **di dare atto che** per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta si rimanda al vigente regolamento in materia;
- 7) **di dare atto che** copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- 8) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.


**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00, con il presente si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono alla specifica materia.

*Talamona, li 21.12.2016*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sabrina Giudici



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

TRIVELLA FABRIZIO



IL SEGRETARIO COMUNALE

BIANCHINI Dott. VALTER



---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno

Talamona, 05 GEN. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

BIANCHINI Dott. VALTER



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Deliberazione divenuta esecutiva per decorsi termini di pubblicazione (art. 134, c.3, del D.Lgs. 267/2000).
- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

Li 05 GEN. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BIANCHINI Dott. VALTER

